



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'anno 1996 il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 9,30 si è riunito l'Ufficio Centrale per il Referendum costituito ai sensi dell'art. 12 della legge 352/1970, e successive modificazioni, dai signori:

- BILE dott. Franco	Presidente
- VESSIA dott. Aldo	Vice Presidente
- MARCONI dott. Aldo	Componente
- ALIBRANDI dott. Antonio	“
- GIULIANO dott. Angelo	“
- VOLPE dott. Vittorio	“
- DELLA PENNA dott. Brunello	“
- PISANTI dott. Fortunato	“
- DE ALOYSIO dott. Ugo	“
- LA CAVA dott. Pasquale	“
- NAPPI dott. Michele	“
- SENOFONTE dott. Pellegrino	“
- PANDOLFO dott. Giuseppe Vincenzo	“
- SAULINO dott. Aldo	“
- SOMMELLA dott. Francesco	“
- TERESI dott. Renato	“
- AMIRANTE dott. Francesco	“
- PAPADIA dott. Umberto	“
- TREZZA dott. Vincenzo	“
- PIOLETTI dott. Giovanni	“
- SANSONE dott. Luigi	“
- FULGENZI dott. Renato	“

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Carla SPIGARELLI.

p r e m e s s o

- che con ordinanza in data 11/12/1996 è stato tra l'altro dichiarato conforme a legge il quesito referendario individuato con la sigla A/14 (concernente la quota proporzionale nell'elezione del Senato della Repubblica, ed avente ad oggetto alcuni articoli del D.lgs. 20/12/1993, n.533), e sono state stabilite le denominazioni dei referendum identificati con le sigle A/1 (concernente la quota proporzionale nell'elezione della Camera dei deputati, ed avente ad oggetto alcuni articoli del testo unico approvato con D.P.R. 30/3/1957, n.361), A/2 (concernente le "droghe leggere" e avente ad oggetto alcuni articoli del D.P.R. 9/10/1990, n. 309), A/3 (concernente l'elezione dei componenti il Consiglio Superiore della Magistratura e avente ad oggetto alcuni articoli della legge 24/3/1958, n.195), A/10 (concernente la disciplina della carriera dei magistrati, e avente ad oggetto le leggi 25/7/1966, n.570, e 20/12/1973, n. 831) e A/14 (sopra citata);

- che con istanze presentate in data 16/12/1996 i promotori dei referendum sopra ricordati, hanno chiesto all'Ufficio centrale di apportare talune modifiche al disposto della precedente ordinanza;

- che tale ordinanza è stata adottata ai sensi dell'art.32 commi 6 e 7 della legge 25/5/1970, n. 352, secondo cui l'Ufficio centrale entro il 15 dicembre provvede sulla legittimità delle richieste di referendum e stabilisce le relative denominazioni;

- che il diritto vigente (art. 75 cost.; art.2 legge cost. 11/3/1953, n.1; art.32 e seguenti della legge 25/5/1970, n.352) attribuisce il controllo sulle richieste di referendum abrogativo all'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione per quanto concerne la conformità a legge ed alla Corte costituzionale per quanto concerne l'ammissibilità ai sensi dell'art. 75 cost., e a tal fine prevede un complesso procedimento che attraverso una serie di scansioni temporali specificamente indicate va dal 1 gennaio di ciascun anno (deposito delle richieste) fino al 15 giugno dell'anno successivo (data ultima prevista per le votazioni);

- che peraltro all'interno di tale procedimento la scadenza del 15 dicembre, prevista dall'art.32 comma 6 della legge n.352 del 1970, non determina alcun effetto preclusivo, onde l'Ufficio centrale ritiene di potere, se del caso, procedere alle modifiche delle decisioni già adottate che si rivelassero necessarie, fino al momento in cui siffatta attività non incida sul regolare svolgimento del controllo di competenza della Corte costituzionale;

- che quindi - nell'attuale circostanza - l'Ufficio può prendere in esame le istanze presentate dai promotori, alle quali peraltro deve riconoscersi unicamente un contenuto sollecitatorio dell'esercizio di poteri autonomamente spettanti all'Ufficio stesso;

ritenuto

1. - Sul testo del quesito A/14:

- che i promotori hanno chiesto che il comma 22 dell'art.1 del testo unico approvato con D.lgs. 20/12/1993, n. 533 ("Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale") fosse sottoposto a referendum abrogativo limitatamente alle parole "con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta", alle parole "tre quarti dei", alle parole "con arrotondamento per difetto" ed alle parole "Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale";

- che in tal modo la normativa residua avrebbe il seguente tenore: "Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali, pari ai seggi assegnati alla regione";

- che con memoria depositata in data 20 novembre 1996 i promotori hanno dichiarato che nella formulazione del quesito era ravvisabile un'irregolarità sanabile da parte di questo Ufficio, e hanno chiesto di estendere il quesito alle parole "pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione", onde la normativa di risulta avrebbe il seguente testo: "Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali";

- che l'Ufficio centrale, con la citata ordinanza 11/12/1996, ha ritenuto conforme a legge la formulazione originaria del quesito;

- che con la memoria depositata in data 16/12/1996 i promotori insistono nella loro richiesta, ponendo in rilievo che, avendo l'iniziativa referendaria lo scopo di abolire la quota eletta con metodo proporzionale del 25% dei senatori, la normativa di risulta da essi patrocinata assumerebbe portata generale e non più limitata ai soli tre quarti del totale, in perfetta aderenza alle loro intenzioni;

- che l'Ufficio non ritiene di poter condividere tale impostazione, perchè essa - da un lato - non considera che il riferimento del numero dei collegi uninominali di ciascuna regione ai tre quarti dei seggi ad essa assegnati è sicuramente già eliminato con la formulazione originaria del

quesito e - dall'altro - espunge dal testo della normativa residua la corrispondenza tra numero dei collegi uninominali e numero dei seggi che gli stessi promotori assumono come obiettivo della richiesta;

2. - Sulle denominazioni dei referendum A/1, A/2, A/3, A/10 e A/14:

- che le memorie depositate dai promotori non adducono argomenti idonei a giustificare modifiche delle denominazioni stabilite con l'ordinanza dell'11/12/1996;

- che in particolare, a norma dell'ultimo comma dell'art. 32 della legge n.352 del 1970, introdotto dall'art. 1 della legge 17/5/1995, n. 173, le denominazioni delle richieste di referendum devono servire allo scopo di rendere possibile all'elettore di cogliere a prima lettura il significato dell'oggetto del referendum abrogativo;

- che al fine di perseguire una tale finalità è necessario e sufficiente che la denominazione contenga una chiara e sintetica indicazione del testo della norma di cui si propone l'abrogazione, onde - nei casi di abrogazione parziale - essa non deve estendersi fino ad esplicitare quale sia l'assetto normativo che i promotori si ripromettono di conseguire, anche perchè l'identificazione di questo nuovo assetto è il risultato di una complessa operazione ermeneutica sulle possibili reazioni dell'ordinamento all'abrogazione parziale, che esula dai compiti dell'Ufficio centrale;

- che i rilievi ora svolti sono sufficienti a giustificare il rigetto dell'istanza di modifica della denominazione del referendum A/2 (DROGHE LEGGERE: Esclusione dei derivati della canapa indiana (come hashish e marijuana) dalle droghe proibite), motivata esclusivamente con l'argomentazione che essa non corrisponderebbe all'intento abrogativo dei promotori e cioè non illustrerebbe il sistema che essi dichiarano di ripromettersi con l'iniziativa referendaria;

- che del pari inaccoglibile è l'istanza relativa alla denominazione del referendum A/10 (CARRIERE DEI MAGISTRATI: Abolizione dell'attuale sistema di progressione delle carriere dei magistrati), per la quale si vorrebbe che il sostantivo "progressione" fosse accompagnato dall'aggettivo "automatica", senza considerare che le leggi n.570 del 1966 e n. 831 del 1973 prevedono un sistema di valutazione che certamente non può definirsi automatico;

- che neppure può accogliersi la richiesta di modifica della denominazione del referendum A/3 (ELEZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA: Abolizione dell'attuale sistema di elezione del Consiglio Superiore della Magistratura), per la quale si eccepisce che il quesito riguarda invece e soltanto l'elezione con metodo proporzionale della

componente togata del Consiglio Superiore della Magistratura, senza considerare che fra le norme della legge n.195 del 1958 di cui si propone l'abrogazione figura non solo l'art. 23, concernente l'elezione dei componenti del C.S.M. scelti dai magistrati, ma anche l'art. 22, concernente l'elezione dei componenti scelti dal Parlamento, con un metodo diverso da quello proporzionale;


- che infine le modifiche sollecitate per le denominazioni dei referendum A/1 (ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI: Abolizione della quota proporzionale del 25% dei deputati) e A/14 (ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA: Abolizione della quota proporzionale del 25% dei senatori) si rivelano del tutto irrilevanti in quanto non apportano maggiore e sostanziale chiarezza al quesito;

P.Q.M.

conferma integralmente l'ordinanza in data 11 dicembre 1996.

Così deciso il giorno 18 dicembre 1996.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO


Depositato in Cancelleria

OGGI

20.12.96

IL CANCELLIERE
